

TI_GERICHTE 38.2019.10 vom 29. Januar 2019

TI Tribunale d'appello, 2019-01-29, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_38.2019.10_d20190129

FR: TI_GERICHTE 38.2019.10 du 29 janvier 2019

IT: TI_GERICHTE 38.2019.10 del 29 gennaio 2019

Regeste

Rettamente amministr. trasmette x competenza a TCA scritto del ricorrente chiedente revisione decisione. TCA si è già pronunciato. Istanza revis. STCA 38.2018.50 respinta (nessun fatto nuovo). Censure presentab. con ricorso a Trib. non possono essere fatte valere in un 2° tempo con rich. revisione

Erwägungen

E. 1

LPGA prevede che le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza. In concreto la questione del diritto di RI 1 a indennità di disoccupazione dal 1° gennaio 2018 è, però, stata decisa dal TCA con giudizio 38.2018.50 del 7 novembre 2018, cresciuto in giudicato incontestato, che ha respinto il ricorso dell'assicurato contro la decisione su opposizione del 19 giugno 2018 che aveva avallato il provvedimento del 6 marzo 2018 con cui la Sezione del lavoro gli aveva negato il diritto a prestazioni LADI. Lo scritto del 12 febbraio 2019 dell'assicurato deve, pertanto, essere considerato quale istanza di revisione della STCA 38.2018.50 ai sensi degli art. 61 lett. i LPGA e 24 Lptca. 2.2. Giusta l'art. 61 lett. i LPGA le decisioni devono essere sottoposte a revisione se sono stati scoperti nuovi fatti o mezzi di prova oppure se il giudizio è stato influenzato da un crimine o da un delitto. L'art. 24 Lptca della Legge ticinese di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) prevede che contro le decisioni del Tribunale cantonale delle assicurazioni è ammessa la revisione: a) se sono stati scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova; b) se un crimine o un delitto ha influito sul giudizio. A norma dell'art 25 cpv. 1 Lptca, poi, la domanda di revisione deve essere presentata, con l'indicazione dei motivi e dei mezzi di prova, entro il termine massimo di 90 giorni dalla data in cui sono state conosciute le circostanze nuove previste dalle lett. a) e b) dell'art. 24. Nel caso dell'art. 24 lett. a), la domanda di revisione deve inoltre essere interposta entro 10 anni dalla notificazione della sentenza. 2.3. Perché il TCA possa rivedere una sua sentenza cresciuta in giudicato, è dunque necessario che siano stati scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova. Un fatto è da considerarsi nuovo se esisteva già al momento in cui il giudizio è stato emanato, ma non è stato portato a conoscenza del Tribunale, poiché non era noto al ricorrente malgrado la sua diligenza. Ne discende che non è data alcuna revisione laddove l'istante, se avesse usato l'attenzione che da lui si poteva esigere, avrebbe potuto addurre il fatto ora invocato già nell'ambito della precedente procedura. Inoltre, un simile fatto deve essere rilevante, vale a dire suscettibile di modificare la fattispecie posta a fondamento della decisione dedotta in revisione e condurre ad un giudizio diverso sulla base di un apprezzamento giuridico corretto (cfr. STF

8C_549/2015 del 28 ottobre 2015 consid. 4.2.). Per quanto riguarda i nuovi mezzi di prova, essi devono servire a dimostrare nuovi fatti rilevanti in grado di giustificare la revisione oppure fatti che già erano conosciuti in precedenza, ma che però non avevano potuto essere stabiliti con certezza. Anche in quest'ultimo caso l'istante deve dimostrare che tale circostanza non sia stata cagionata dalla sua negligenza (cfr. STF 8C_549/2015 del 28 ottobre 2015 consid. 4.3.; DTF 127 V 353 consid. 5b). Costituisce, dunque, fatto nuovo o nuovo mezzo di prova soltanto il fatto o il mezzo di prova che non era già conosciuto nella precedente procedura o che non avrebbe potuto venir prodotto dall'interessato anche qualora quest'ultimo avesse dato prova della necessaria diligenza (cfr. STF 8C_273/2016 del 7 giugno 2016 consid. 3; STFA C 175/04 del 29 novembre 2005 consid. 2.2.). In una sentenza C 223/06 del 16 gennaio 2008 il Tribunale federale ha così illustrato i principi che stanno alla base della revisione di una sentenza: " 3.2 La nozione di fatti o mezzi di prova nuovi si apprezza allo stesso modo in caso di revisione (processuale) di una decisione amministrativa (art. 53 cpv. 1 LPG), di revisione di un giudizio cantonale (art. 61 lett. i LPG) o di revisione di una sentenza fondata sull'art. 137 lett. b OG (cfr. sentenza U 397/05 del 24 gennaio 2007, consid. 4.2 con riferimento). Sono nuovi ai sensi di queste disposizioni solo i fatti già esistenti all'epoca della procedura precedente, ma che non erano stati allegati poiché non ancora noti nonostante tutta la diligenza del caso; i fatti verificatisi dopo la fine del processo, e comunque dopo il momento in cui, secondo le regole di procedura applicabili, potevano ancora essere addotti, non vanno invece considerati e non possono quindi fondare una domanda di revisione (DTF 121 IV 317 consid.

E. 2

pag. 321; 118 II 199 consid. 5 pag. 204; 110 V 138 consid. 2 pag. 141; 108 V 170 consid. 1 pag. 171; Elisabeth Escher, Revision und Erläuterung, in: Thomas Geiser/Peter Münch [a cura di], Prozessieren vor Bundesgericht, 2a ed., Basilea e Francoforte 1998, n. 8.21; René A. Rhinow/Beat Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Basilea e Francoforte 1990, n. 43 B I c, pag. 132). I fatti nuovi devono inoltre essere rilevanti, vale a dire devono essere di natura tale da modificare la fattispecie alla base della sentenza contestata e da condurre a un giudizio diverso in funzione di un apprezzamento giuridico corretto. Per quanto concerne i nuovi mezzi di prova, gli stessi devono servire a comprovare i fatti nuovi che giustificano la revisione oppure fatti già noti e allegati nel procedimento precedente, che tuttavia non avevano potuto venir provati, a discapito del richiedente (DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358). Se i nuovi mezzi sono destinati a provare dei fatti sostenuti in precedenza, il richiedente deve pure dimostrare di non essere stato in grado di invocarli in tale procedimento. Una prova deve essere considerata concludente quando bisogna ammettere che essa avrebbe condotto il giudice a statuire in modo diverso se egli ne avesse avuto conoscenza nella procedura principale. È decisiva la circostanza che il mezzo di prova non serva solamente all'apprezzamento dei fatti, ma alla determinazione degli stessi. Come già rilevato dai primi giudici, non costituisce pertanto motivo di revisione il semplice fatto che il tribunale potrebbe aver mal interpretato fatti conosciuti all'epoca del procedimento principale dal momento che la revisione non può determinare la correzione di una decisione apparentemente erronea agli occhi del richiedente. L'apprezzamento inesatto deve, al contrario, essere la conseguenza dell'ignoranza o della carenza di prove riguardanti fatti essenziali per la sentenza (DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358; 110 V 138 consid. 2 pag. 141, 291 consid. 2a pag. 293; 108 V 170 consid. 1 pag. 171; cfr. pure DTF 118 II 199 consid. 5 pag. 205)." In proposito cfr. pure STF 8C_244/2017 del 24 aprile 2017; STF 8C_120/2017 del 20 aprile 2017 consid. 2. 2.4.

Come visto nei fatti (cfr. consid. 1.2.), l'assicurato a sostegno della propria istanza di revisione della sentenza 38.2018.50 del 7 novembre 2018 ha prodotto un provvedimento emesso il 29 gennaio 2019 dall'Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS) di _____ (Italia) con il quale quest'ultimo ha respinto la sua domanda di indennità di disoccupazione presentata il 21 dicembre 2018, in quanto non residente in Italia (cfr. doc. A). L'INPS ha, inoltre, precisato che: " (...) Se intende impugnare il presente provvedimento, potrà farlo presentando ricorso amministrativo al competente Comitato Provinciale tramite la scrivente Struttura. (...). In ogni caso, il ricorso dovrà essere presentato entro 90 giorni dalla data di ricevimento della presente comunicazione. (...). Potrà, inoltre, essere proposta azione giudiziaria entro il termine di un anno ai sensi dell'art. 47 del DPR 30 aprile 1970, n. 639. L'eventuale ricorso giudiziario dovrà essere notificato presso la scrivente Struttura. (...)" (Doc. A) Il TCA, al riguardo, rileva che il provvedimento dell'INPS del 29 gennaio 2019, peraltro non cresciuto in giudicato (termine di ricorso di 90 giorni; cfr. doc. A), non costituisce un nuovo rilevante fatto (cfr. consid. 2.3.) che consenta la revisione della sentenza 38.2018.50 del 7 novembre 2018. In effetti dalla decisione dell'INPS, in cui non sono state precisate le ragioni per le quali l'Istituto italiano ha ritenuto che l'istante sia residente in Italia, non risulta per quale periodo è stata richiesta, il 21 dicembre 2018, l'indennità di disoccupazione (la STCA 38.2018.50 del 7 novembre 2018 riguarda il lasso di tempo a decorrere dal 1° gennaio al 19 giugno 2018, data della decisione su opposizione impugnata che delimita il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali; cfr. STF 8C_562/2018 del 14 novembre 2018 consid. 3.2.; STF 8C_30/2018 del 17 luglio 2018 consid. 5.2.4.1.). Inoltre dal provvedimento citato non emerge - più specificatamente - una differente fattispecie rispetto alla situazione fattuale in merito alla quale si è pronunciato il TCA con giudizio 38.2018.50 del 7 novembre 2018. Tutt'al più si tratta di un diverso apprezzamento della già nota fattispecie che non giustifica in ogni caso una revisione (cfr. STF 8C_824/2014 del 29 dicembre 2014; STF 8C_934/2009 del 24 febbraio 2010 consid. 2.2.; STF U 23/07 del 6 settembre 2007 consid. 3.2.). Per quanto attiene alla laconica indicazione dell'INPS secondo cui RI 1 non è residente in Italia, va del resto evidenziato che questo Tribunale nella STCA 38.2018.50 del 7 novembre 2018, dove l'assicurato era rappresentato dall'_____ e passata in giudicato incontestata, ha ritenuto inadempito il presupposto del diritto all'indennità di disoccupazione di cui all'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, non escludendo la sua residenza effettiva in Svizzera, ma considerando in Italia il centro delle proprie relazioni personali (cfr. STCA 38.2018.50 consid. 2.4.). L'assicurato non ha, peraltro, censurato tale conclusione impugnando la sentenza 38.2018.50 davanti al Tribunale federale. In proposito è utile ricordare che le censure presentabili in un ricorso a un tribunale non possono essere fatte valere in un secondo tempo in una domanda di revisione – rimedio giuridico straordinario (cfr. STF 9F_2/2017 del 4 maggio 2017 consid. 1.1.; STF 8C_672/2018 del 7 novembre 2018; STF 8F_5/2011 del 20 gennaio 2012 consid. 1; STF 8F_9/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.3.). In una sentenza 9F_2/2011 del 29 settembre 2011 in ambito di assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti la nostra Massima Istanza ha, altresì, precisato che l'inoltro di un'istanza di revisione non consente di ridiscutere liberamente la sentenza di cui è chiesta la revisione. Giova, infine, sottolineare che per prassi invalsa l'agire (anche erroneo) del rappresentante è d'altronde imputato al rappresentato (cfr. STF 8C_126/2019 del 5 marzo 2019; STF 8C_431/2018 del 24 gennaio 2019 consid. 4.3.; STF 8C_672/2018 del 7 novembre 2018; STF 8C_563/2010 del 29 settembre 2010 consid. 2.2.). Non si può, quindi, procedere alla revisione del giudizio del TCA del 7 novembre 2018, peraltro non contestato

dinanzi all'Alta Corte, semplicemente perché l'INPS, il 29 gennaio 2019, ha negato all'istante, con una decisione amministrativa non cresciuta in giudicato, il diritto a indennità di disoccupazione. 2.5. Alla luce di tutto quanto esposto, l'istanza di revisione del 12 febbraio 2019 - tendente al riconoscimento di indennità di disoccupazione dal 1° gennaio 2018 - deve essere respinta.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.